

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

CAPO I

LA COMUNITA' SCOLASTICA

Art. 1 - L' I.I.S. "Flacco-Battaglini" di Venosa si propone di trasmettere una cultura ispirata ai valori umanistici, scientifici e tecnologici e aperta alle istanze della contemporaneità, di dare un contributo significativo all'elaborazione di essa, favorendo la partecipazione dei giovani a tale processo e promuovendo la formazione umana, civile e critica della loro personalità.

L'attività educativa, a cui partecipano tutte le componenti della Comunità Scolastica, si ispira ai valori della Costituzione della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e agli ideali proclamati dall'Assemblea generale dell'ONU nella Dichiarazione Universale dei diritti umani.

Art. 2 - Tutte le componenti della scuola partecipano al miglioramento delle condizioni di studio, si adoperano perché l'ambiente scolastico sia sano e vivibile, contribuiscono al cambiamento, alla sperimentazione e all'aggiornamento di metodi e contenuti didattici, in un clima di libera e responsabile collaborazione.

Art. 3 - La scuola è aperta alla vita del territorio, stabilisce rapporti di collaborazione con gli Enti locali, le Associazioni culturali e le altre Istituzioni territoriali, allo scopo di scambiare informazioni ed esperienze.

CAPO II

IL CAPO DI ISTITUTO E GLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 4 - Gli Organi collegiali dell'Istituto, nell'ambito delle proprie competenze, programmano le sedute nel tempo, allo scopo di consentire uno svolgimento ordinato delle attività annuali.

Art. 5 - La convocazione degli Organi collegiali deve avvenire con un preavviso non inferiore a cinque giorni rispetto alla data delle riunioni e deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno. Di ogni seduta deve essere redatto un verbale secondo la normativa vigente.

Art. 6 - I verbali delle sedute di ogni Organo collegiale vengono redatti e archiviati in modalità digitale e possono essere consultati dagli aventi diritto.

I verbali delle riunioni del Consiglio d'Istituto e del Collegio dei docenti vengono pubblicati nei rispettivi albi e vi restano per una durata minima di dieci giorni.

Art. 7 - I casi di decadenza e di dimissioni dei membri elettivi degli Organi collegiali sono regolati dalle norme vigenti.

Art. 8 - Il Consiglio d'Istituto, organo di governo della scuola, è convocato dal Presidente, che è tenuto a disporre la convocazione dell'organo anche su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva ovvero di un terzo dei membri di diritto.

Art. 9 - L'ordine del giorno viene formulato dal Presidente, sentito il Presidente della Giunta. I consiglieri possono proporre argomenti per l'ordine del giorno, così come gli altri Organi collegiali.

Copia della convocazione, con la precisazione dell'ordine del giorno, è pubblicata sul sito della Scuola.

Art. 10 - Per discutere e votare su argomenti che non siano all'ordine del giorno, ad apertura dei lavori, il Consiglio adotta relativa deliberazione, purché lo decida all'unanimità.

Art. 11 - Le sedute sono pubbliche. Il Consiglio, tuttavia, con adeguata motivazione, può riunirsi con la sola presenza dei membri di diritto quando sia deliberato a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Art. 12 - Di ogni seduta del Consiglio d'Istituto viene redatto, dal Segretario, processo verbale che deve contenere l'oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che hanno partecipato, le delibere e l'esito di eventuali votazioni.

Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere depositato in presidenza, a disposizione dei consiglieri.

Art. 13 - Durante la seduta del Consiglio hanno diritto di prendere la parola esclusivamente i membri di diritto e i membri aggiunti con potere consultivo.

Il Consiglio con propria deliberazione può decidere di sentire, a titolo consultivo, chiunque ritenga opportuno relativamente all'ordine del giorno.

Art. 14 - I consiglieri possono, durante l'orario di servizio, previo accordo con il Dirigente scolastico, accedere ai locali dell'Istituto e agli Uffici di segreteria per avere informazioni e copie degli atti relativi alle materie di competenza dell'Organo collegiale.

I consiglieri, inoltre, possono richiedere copie di leggi, circolari e dati statistici ed hanno diritto ad avere informazioni e spiegazioni sulla esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio.

CAPO III

LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI

Art. 15 – Le studentesse e gli studenti, parte attiva della comunità scolastica, sono soggetti di diritti e di doveri, definiti dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e dal Patto educativo di corresponsabilità ai quali il presente Regolamento si ispira. Sono, pertanto, tenuti a rispettarlo scrupolosamente.

Art. 16 – Le studentesse e gli studenti si riuniscono in assemblea d’Istituto e nelle assemblee di classe, previa presentazione al Dirigente scolastico della relativa richiesta contenente l’ordine del giorno e la data di convocazione.

Per ragioni organizzative le richieste di autorizzazione devono essere presentate al Dirigente scolastico almeno con cinque giorni di anticipo per le assemblee di Istituto e con tre giorni di anticipo per quelle di classe, salvo casi di emergenza valutabili dal Capo d’Istituto.

La richiesta di assemblea di classe deve essere controfirmata dai docenti che figurano nelle ore del giorno stabilito per lo svolgimento dell’assemblea stessa.

Art. 17 - L’Assemblea d’Istituto può essere convocata sia allo scopo di approfondire tematiche e problemi interni alla scuola sia per dibattere tematiche sociali in funzione della formazione culturale e civile delle studentesse e degli studenti.

Art. 18 - Le ore a disposizione delle assemblee di classe e/o d’Istituto possono essere utilizzate per tutte le attività extracurricolari programmate dalla scuola, per lo svolgimento di attività di ricerca, per seminari, per cineforum, organizzati anche per singole classi o per gruppi di classi.

Art. 19 - La richiesta di convocazione dell’assemblea d’Istituto deve essere sottoscritta dalla maggioranza del Comitato studentesco oppure dal 10% delle studentesse e degli studenti dell’Istituto.

Art. 20 - Le assemblee non possono essere convocate né nel primo mese di scuola né nei trenta giorni di lezione che precedono il termine dell’anno scolastico.

Art. 21 - Alle assemblee possono partecipare esperti di problemi sociali, culturali, artistici, scientifici. I loro nominativi devono essere indicati con congruo anticipo insieme all’ordine del giorno e la loro partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d’Istituto. Non possono svolgersi più di quattro assemblee all’anno con la partecipazione di esperti (art. 43 del DPR 416/74 ora in art.13 del DL 297/94).

Art. 22 - L’ordinato svolgimento dell’assemblea deve essere assicurato dai rappresentanti di classe che formano il Comitato studentesco ai quali è delegato il servizio d’ordine. Essi sono responsabili del comportamento delle rispettive classi.

Art. 23 - All’assemblea possono assistere il Dirigente scolastico o un suo delegato e gli insegnanti che lo desiderano.

Il Dirigente scolastico o un suo delegato ha il potere di intervenire e sciogliere l’assemblea in caso di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea.

Art. 24 – Le studentesse e gli studenti, all’inizio di ogni anno scolastico, redigono o confermano, tramite l’assemblea di Istituto, il Regolamento dell’assemblea previsto dalle norme vigenti.

Art. 25 - La partecipazione delle studentesse e degli studenti all'assemblea è libera. Coloro che non intendono parteciparvi possono restare in classe con gli insegnanti, i quali sono tenuti a non svolgere lezioni che possono danneggiare i partecipanti all'assemblea.

Art. 26 - L'assemblea d'Istituto, per mancanza di spazi idonei, può articolarsi in assemblea di classi parallele per il biennio e per il triennio anche in giorni diversi. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico a norma dell'art. 43 del D.P.R. 416/74.

Art. 27 - Per le studentesse e gli studenti, che possono esprimere un proprio Comitato d'Istituto secondo la normativa vigente, devono essere disponibili spazi per comunicazioni e giornali murali. Ogni affissione, tuttavia, deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico. Non sono ammesse affissioni anonime.

Art. 28 - Nel caso di proclamazione di sciopero del personale docente e/o non docente le studentesse e gli studenti devono presentarsi regolarmente a scuola. Il Dirigente scolastico è tenuto ad avvertire le famiglie con congruo anticipo dell'indizione dello sciopero.

Art. 29 – La studentessa o lo studente minorenni che si assenta dalle lezioni deve essere giustificato dal genitore o da chi ne fa le veci, tramite l'applicazione on line del registro elettronico, secondo le seguenti modalità:

- a. per le assenze oltre i cinque giorni consecutivi, (compresi i giorni festivi; il sabato, data l'adozione della settimana corta, è da intendersi giorno festivo) per motivi di salute, unitamente alla giustificazione on line, è necessario produrre certificato medico di riammissione solo nei seguenti casi:
 - a.1 che i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;
 - a.2 che i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni, ai sensi dell'art. 1 L. R. Basilicata n. 33 del 18/10/2023;
- b. in caso di assenze pari o inferiori a cinque giorni verificatesi a ridosso di periodi di vacanza, ove si tratti di assenza per malattia di cui ai precedenti punti a.1 e a.2, la certificazione medica sarà necessaria qualora l'assenza si protragga oltre il periodo della sospensione dell'attività didattica;
- c. le giustificazioni delle assenze superiori a cinque giorni consecutivi, dovute a motivi diversi da quelli ricorrenti ai precedenti punti a.1 e a.2, se non previamente comunicate alla Scuola dal genitore, devono essere sempre accompagnate da una dichiarazione scritta del genitore stesso che dovrà attestare sotto la sua responsabilità che il proprio figlio non è stato ammalato e che, pertanto, il suo rientro a scuola non comporta pericolo di contagio

Art. 30 - Lo studente maggiorenne può giustificare personalmente le proprie assenze, sempre secondo le modalità indicate nell'articolo precedente, solo se il genitore, o chi ne fa le veci, al conseguimento della maggiore età del proprio figlio rilascia dichiarazione con la quale acconsente che ciò venga fatto. In caso contrario è soggetto a tutti gli obblighi dello studente minorenni.

Art. 31 - I certificati medici e le dichiarazioni dei genitori devono essere conservati agli atti della Scuola.

Art. 32 - In base all'art. 14, comma 7, del DPR 122/09 ogni alunno deve frequentare i tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non promozione alla classe successiva o la non ammissione all'esame di Stato. Alle Istituzioni scolastiche, tuttavia, è data facoltà di stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite suddetto, riepilogate in apposito documento redatto dall'Istituzione scolastica.

Le deroghe al limite minimo suddetto, documentate e continuative, sono previste "a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione delle alunne e degli alunni interessati" (art.14, comma7, del DPR 122/09).

Art. 33 - L'assiduità della frequenza costituisce per i Consigli di classe uno dei criteri per l'assegnazione del voto di comportamento. Non saranno, tuttavia, conteggiati come giorni di assenza, quelli che l'Istituzione scolastica ha riconosciuto all'interno delle deroghe deliberate.

Anche per le entrate posticipate e le uscite anticipate vengono stabilite misure in deroga tra quelle deliberate dall'Istituzione scolastica.

Art. 34 - Le assenze vanno giustificate da parte dei genitori o di chi ne fa le veci tramite l'applicazione on line del registro elettronico il giorno del rientro a scuola. In caso di dimenticanza lo studente sarà ammesso alle lezioni con riserva e con l'obbligo di giustificare improrogabilmente entro il quinto giorno, compreso il giorno del rientro a scuola. Nel computo del quinto giorno non vanno conteggiati, qualora presenti, i giorni festivi ivi compresa, ovviamente, la domenica. Se il termine non viene rispettato, l'assenza sarà considerata ingiustificata e segnalata sul registro elettronico. Le assenze ingiustificate incideranno sul voto di comportamento nella misura prevista dalla scheda vigente per l'attribuzione del voto di comportamento.

Art. 35 - Si considerano astensioni collettive tutte quelle in cui non risulta presente la metà della classe più uno. Le assenze che si configurano come astensione collettiva saranno ritenute ingiustificate, segnalate sul registro elettronico e incideranno sul voto di comportamento nella misura prevista dalla scheda vigente per l'attribuzione del voto di comportamento.

L'assenza potrà essere giustificata solo in presenza di inoppugnabile documentazione dalla quale si evinca che l'assenza non è stata determinata dall'adesione all'astensione collettiva.

Art. 36 - Il compito di monitorare periodicamente le assenze spetta al coordinatore di classe. Le assenze prolungate, superiori a otto giorni, saranno segnalate al Dirigente scolastico e comunicate alla famiglia, qualora quest'ultima non abbia già provveduto ad informare la Scuola.

I genitori possono autonomamente e direttamente rivolgersi al Dirigente scolastico o al coordinatore di classe per acquisire le informazioni necessarie circa la

frequenza scolastica dei propri figli.

Art. 37 - Le lezioni hanno inizio alle ore 8:15, al fine di favorire la puntuale frequenza delle studentesse e degli studenti pendolari e proseguiranno con una scansione delle lezioni di 60 minuti in 60 minuti, ad eccezione della prima, della quinta, della sesta e della settima ora, che prevedono un contenimento a 50 minuti. I locali della scuola saranno aperti prima delle ore 8:00 per consentire l'ingresso delle studentesse e degli studenti, che al suono della campana devono già trovarsi in classe. Alle alunne e agli alunni pendolari è concesso come orario di uscita quello autorizzato dal Dirigente scolastico. In caso di comprovato motivo (ritardo o guasto del pullman) potranno entrare oltre l'orario autorizzato.

L'entrata fino alle ore 8,30 si configura come ritardo da giustificare, dopo le ore 8,30 come entrata posticipata.

Per quanto riguarda i ritardi, sarà cura del coordinatore informare e convocare la famiglia al raggiungimento del quindicesimo ritardo quadrimestrale.

L'entrata posticipata delle alunne e degli alunni sarà consentita entro le 10:05 solo se accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci, tranne che per le alunne e gli alunni maggiorenni autorizzati dai genitori a giustificare le proprie assenze personalmente. Dopo le 10:05 sarà consentita l'entrata alle studentesse e agli studenti che, sempre accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci, attestino con apposita certificazione di essersi avvalsi nella mattinata di prestazioni medico-sanitarie.

Le entrate posticipate devono essere annotate dal personale della scuola su apposito registro posto all'ingresso principale.

Le studentesse e gli studenti possono uscire dalla Scuola prima del termine delle lezioni giornaliere solo se prelevati dai genitori o da chi ne fa le veci. Ciò vale anche per le alunne e gli alunni maggiorenni non autorizzati dai genitori a giustificare le proprie assenze personalmente.

In ogni caso, nella stessa giornata, non saranno consentite entrate posticipate ed uscite anticipate, salvo deroghe concesse caso per caso dal Dirigente scolastico o da un suo collaboratore.

Tutti i ritardi, le entrate posticipate e le uscite anticipate devono essere segnalati sul registro elettronico e incideranno sul voto di comportamento nella misura prevista dalla scheda vigente per l'attribuzione del voto di comportamento.

Art. 38 - La scuola, per ragioni organizzative, può variare l'orario giornaliero con entrate posticipate e uscite anticipate. Poiché non è sempre possibile comunicare con anticipo variazioni di orario, i genitori delle alunne e degli alunni minorenni rilasciano una liberatoria con cui autorizzano i propri figli ad uscire anticipatamente anche qualora la scuola non sia stata in grado di comunicare con anticipo variazioni di orario.

Art. 39 - Tutte le comunicazioni sono effettuate tramite circolari pubblicate sul sito della Scuola. Le studentesse e gli studenti e i genitori hanno, pertanto, l'obbligo di informarsi consultando il sito della Scuola.

Art. 40 – Le studentesse e gli studenti non possono uscire dalle aule durante le

prime due ore di lezione, salvo casi eccezionali; durante le ore successive possono uscire dalle aule, uno per volta, solo per seri motivi. A nessun alunno è permesso di girare o sostare arbitrariamente nei corridoi e nei bagni. I rappresentanti d'Istituto e di classe possono uscire dall'aula per diramare comunicazioni solo se autorizzati dal docente presente in aula o dal Dirigente scolastico.

Art. 41 - Durante l'intervallo per la ricreazione, dalle ore 10:05 alle ore 10:15 e dalle ore 11:55 alle ore 12:05 le studentesse e gli studenti possono uscire dalle aule anche per consentire la necessaria aerazione delle stesse.

I docenti durante la ricreazione, secondo il loro orario di servizio, assicurano la loro presenza e la necessaria vigilanza, coadiuvati dai collaboratori scolastici, nell'aula e nelle zone adiacenti all'aula.

Al suono della campana le studentesse e gli studenti dovranno avviarsi in classe in modo che le lezioni possano riprendere allo scadere dei dieci minuti. Rientri in aula non solleciti saranno segnalati sul registro elettronico.

Art. 42 - Durante le ore di lezione è di norma vietato consumare cibi e bevande di qualsiasi genere. Coloro che contravvengono saranno sanzionati con l'annotazione sul registro di classe.

Art. 43 – Le studentesse e gli studenti, che si fermano a Scuola per attività pomeridiane, nelle more possono uscire dai locali scolastici. Durante dette more la Scuola è sollevata da ogni responsabilità.

Art. 44 - È vietato, durante le uscite per attività da svolgere fuori dei locali scolastici, usare motorini, auto, biciclette. Le studentesse e gli studenti dovranno raggiungere la sede in gruppo, accompagnati dai docenti in servizio.

Art. 45 – Le studentesse e gli studenti sono tenuti ad un abbigliamento e ad un linguaggio consoni all'ambiente scolastico.

Art. 46 - In tutto l'Istituto l'uso del cellulare (smartphone e qualsiasi altro dispositivo mobile indossabile connesso tramite rete *internet wireless*) è vietato anche ai fini didattici per l'intero orario scolastico, comprese le ricreazioni.

Il telefono cellulare e gli altri dispositivi di cui sopra vanno depositati spenti, all'interno dello zaino prima dell'ingresso nella classe. La Scuola, pertanto, non si assumerà alcuna responsabilità in caso di smarrimento, furto o danneggiamento dei telefoni cellulari o di altri dispositivi per qualunque ragione portati all'interno delle pertinenze scolastiche.

Resta inteso che l'uso del telefono cellulare sarà sempre ammesso nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano Educativo Individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per motivate necessità personali.

Esclusivamente per finalità didattiche resta ovviamente confermato l'impiego degli altri dispositivi tecnologici e digitali a supporto dell'innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento, come pc, tablet e lavagna elettronica, secondo le modalità programmate dalla scuola nell'esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa.

Art. 47 - È vietato durante le attività didattiche l'uso improprio di Internet e di altre apparecchiature elettroniche e/o telematiche.

Art. 48 - All'interno dell'edificio scolastico e negli spazi pertinenziali esterni è vietato fumare. Le studentesse e gli studenti che non rispettano tale norma sono soggetti alle sanzioni previste dal Regolamento disciplinare dell'Istituto, oltre che a quelle stabilite dalle leggi vigenti.

Art. 49 - È assolutamente vietato fumare nei bagni della Scuola. È compito dei collaboratori scolastici e dei docenti "responsabili antifumo", sempre che non impegnati in aula nello svolgimento delle normali attività didattiche, sorvegliare i locali adibiti a tali servizi anche durante la pausa ricreativa ai fini di garantire l'uso corretto degli stessi.

Art. 50 - È vietato introdurre e fare uso di bevande alcoliche o droghe all'interno dell'Istituto, inclusi gli spazi pertinenziali esterni.

È, altresì, vietato introdurre cibi per consumo collettivo che non rispondano ai requisiti di sicurezza alimentare in base al Regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004. Gli alimenti preparati in casa possono essere consumati solo dalle alunne e dagli alunni che li hanno portati.

Art. 51 - È vietato introdurre o facilitare l'ingresso di estranei nella Scuola senza autorizzazione.

È, altresì, fatto divieto alle studentesse e agli studenti di uscire arbitrariamente dai locali in cui si svolge l'attività didattica e dall'edificio scolastico.

Art. 52 - Le studentesse e Gli studenti devono rispettare rigorosamente le norme di sicurezza. Dette norme dovranno essere adeguatamente pubblicizzate in appositi spazi.

Art. 53 - Alle studentesse e agli studenti, fatta eccezione per le studentesse e gli studenti diversamente abili, è vietato l'uso dell'ascensore. L'uso dell'ascensore è consentito alle studentesse e agli studenti solo in caso di momentanea difficoltà di deambulazione, accompagnati dai collaboratori scolastici. È assolutamente vietato l'uso dell'ascensore in caso di incendio o di qualsiasi altra emergenza.

Art. 54 - Le studentesse e gli studenti devono rispettare la cosa pubblica (suppellettile scolastica, locali, attrezzature, macchine varie, ecc.) e altrui. In caso di danno provocato per dolo o grave negligenza, salve le conseguenze di carattere disciplinare, il responsabile o i responsabili sono tenuti al risarcimento del danno nella misura della minor spesa tra la riparazione dell'oggetto e la sua sostituzione.

Art. 55 - La sottrazione, la manomissione e la distruzione di registri e documenti ufficiali dell'istituzione scolastica sono punite con la sanzione della sospensione.

Art. 56 - Sono vietati la divulgazione e/o l'abuso di dati personali come prevista

dalla legge sulla privacy, comprese la raccolta e la diffusione di testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione in qualsiasi momento di attività didattica ed anche dopo il termine delle lezioni nell'ambito della struttura scolastica, considerate anche le sue pertinenze.

Art. 57 - È vietato arrecare offesa, minaccia, violenza fisica e morale oppure ledere l'integrità fisica e la dignità morale delle persone che fanno parte della comunità scolastica.

CAPO IV I DOCENTI

Art. 58 - Gli insegnanti sono tenuti al rigoroso rispetto del Regolamento e delle norme vigenti. Ogni docente ha il dovere:

- a) di trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, se impartisce la prima ora di lezione della giornata;
- b) di procedere al cambio dell'ora in maniera tempestiva, conservando la vigilanza della classe sino al sopraggiungere del docente dell'ora successiva; in caso di prolungato ritardo, il docente deve affidare la classe ad un collaboratore scolastico e segnalare l'evento alla direzione scolastica;
- c) di essere a disposizione della presidenza per supplenze e per qualsiasi attività connessa alla funzione docente, nell'ambito dell'orario di cattedra e dell'eventuale completamento a diciotto ore settimanali;
- d) di essere a disposizione dei genitori per un'ora, stabilita nel quadro orario antimeridiano, di norma, la prima e la terza settimana di ogni mese, per notizie attinenti al profitto e all'andamento didattico-disciplinare delle studentesse e degli studenti;
- e) di partecipare, nel rispetto delle disposizioni vigenti e del contratto di lavoro, a tutte le riunioni degli organi e delle commissioni di cui è membro e a prestare la sua opera per attività organizzate dal Collegio dei docenti o dal Consiglio d'Istituto oltre a quelle contemplate dal capo VIII del presente Regolamento.

Art. 59 - Ogni insegnante ha il dovere, all'inizio di ogni anno scolastico, di elaborare e/o aggiornare il PTOF in seno al Collegio dei docenti, la propria programmazione disciplinare in seno al Consiglio di classe e la programmazione dipartimentale durante le riunioni dipartimentali; se coordinatore di classe, ha l'obbligo di redigere la programmazione di classe concordata con il Consiglio.

Art. 60 - Gli insegnanti hanno l'obbligo di usare regolarmente e correttamente il registro elettronico di classe.

Ogni insegnante è tenuto alla consultazione giornaliera del sito della Scuola per prendere visione delle circolari che sono pubblicate esclusivamente on line da parte della presidenza. Sul sito sono pubblicate anche eventuali convocazioni pomeridiane o richieste soggette a scadenza. Esse devono essere comunicate, di norma, con cinque giorni di anticipo; in caso di convocazioni straordinarie il

Dirigente scolastico è tenuto a darne notizia con un anticipo di almeno due giorni.

Art. 61 - I docenti non devono mandare le alunne e gli alunni in Segreteria per eventuali richieste di materiale o altro, salvo casi di particolare urgenza; alle relative necessità dovranno provvedere direttamente ed in orario non di lezione.

Di norma, i docenti non devono fare uscire dall'aula le alunne e gli alunni prima del termine della seconda ora di lezione. Nelle ore successive non devono fare uscire le alunne e gli alunni senza valide ragioni e, comunque, non più di un alunno per volta.

I docenti possono far uscire dall'aula i rappresentanti di classe e/o d'Istituto solo in presenza di valide e comprovate ragioni.

Art. 62 - Il docente della prima ora è tenuto ad annotare sul registro elettronico di classe le assenze e i ritardi, le assenze giustificate e le assenze ingiustificate. Le entrate posticipate e le uscite anticipate devono essere annotate sul registro dal docente presente in aula. Tutti i docenti devono, comunque, attenersi scrupolosamente a quanto prescritto dall'art. 38 del vigente Regolamento.

Art. 63 - Il coordinatore di classe è tenuto ad assolvere tutti gli incarichi previsti dalla sua nomina, compreso quanto prescritto dall'art. 37 del vigente Regolamento in merito alle assenze prolungate delle studentesse e degli studenti. Sarà, altresì, sua cura raccogliere l'avvenuta comunicazione degli avvisi inviati a casa, i certificati medici e le autorizzazioni richieste dalla Scuola.

Il coordinatore di classe dovrà, inoltre, compilare la scheda per l'attribuzione del voto di comportamento quadrimestrale, raccogliendo ed elaborando tutte le informazioni necessarie alla corretta compilazione di detta scheda per la parte di sua competenza.

Art. 64 - I docenti che intendano fare uso dei laboratori e dell'aula multimediale devono prenotarsi per tempo affinché i tecnici possano predisporre in tempo utile l'occorrente. L'accesso nei laboratori e nell'aula multimediale è consentito soltanto in presenza dei docenti e/o tecnici.

Art. 65 - I docenti referenti dei progetti devono comunicare direttamente alle alunne e agli alunni interessati, tramite circolare on line o di persona, eventuali variazioni di orario o altre comunicazioni relative al progetto in questione. Eventuali variazioni di orario devono essere, altresì, comunicate tempestivamente anche in Segreteria.

Art. 66 – Le fotocopie per approfondimenti o altro devono essere effettuate dai docenti stessi o dai collaboratori scolastici ed annotate su apposito registro.

Art. 67 - Gli insegnanti che hanno lezione durante lo svolgimento delle assemblee studentesche sono tenuti a rimanere in Istituto per tutto il loro orario di servizio, a disposizione delle studentesse e degli studenti che non partecipano alle assemblee o per collaborare al buon andamento di esse.

Art. 68 - In caso di assenza collettiva delle studentesse e degli studenti gli

insegnanti sono tenuti a rimanere a Scuola a disposizione, a meno che il Dirigente scolastico non stabilisca diversamente.

Art. 69 - Il personale della scuola non può esercitare altro lavoro al di fuori dell'attività didattica e di servizio prevista dal contratto.

Tuttavia, in base a norme vigenti, il Dirigente scolastico, in deroga a detto principio, può autorizzare anno per anno, a chi ne fa esplicita richiesta, l'esercizio delle libere professioni che non comportino pregiudizio all'assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e che siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

Art. 70 - I docenti sono tenuti a sostituire i colleghi assenti nel rispetto delle norme vigenti. Le ore di supplenza eccedenti le diciotto ore sono retribuite secondo le disposizioni di legge.

Le supplenze saranno assegnate preliminarmente ai docenti con ore di servizio a disposizione; successivamente, in base alle dichiarazioni di disponibilità a supplenze retribuite, esse saranno assegnate prioritariamente ai docenti della classe, poi ai docenti della stessa disciplina di classi diverse e infine agli altri docenti.

È ammesso, per finalità didattiche, lo scambio di ore tra i colleghi della stessa classe. Tale scambio deve essere comunicato al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori.

Art. 71 - I docenti hanno diritto di riunirsi in assemblea secondo le disposizioni vigenti.

Devono essere riservati appositi spazi per comunicazioni sindacali o che interessino la categoria.

Alle assemblee o altre iniziative del personale docente possono essere invitati esponenti delle organizzazioni sindacali e politiche, personalità della cultura, colleghi di altri Istituti, a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 72 - È dovere dell'insegnante dare tempestiva comunicazione dell'assenza al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori, seguendo le norme vigenti. Tutte le assenze devono essere debitamente documentate.

CAPO V

IL PERSONALE ATA

Art. 73 - Il personale ATA è tenuto a rispettare l'orario di servizio e a prestare la propria opera nell'ambito dei diritti e dei doveri previsti dal contratto di lavoro.

Art. 74 - Il personale ATA è parte attiva della Comunità scolastica, contribuisce all'erogazione del servizio, partecipa alla vita dell'Istituto, alle iniziative educative, culturali ed extracurricolari, collabora alle prestazioni didattiche dei docenti mettendo a disposizione le proprie competenze e il proprio ausilio.

Art. 75 - Il personale ATA in materia sindacale ha gli stessi diritti del personale docente indicati nell'art. 71.

CAPO VI

I GENITORI

Art. 76 - La partecipazione dei genitori alla vita dell'Istituto è prevista dalle vigenti disposizioni. Essi, al momento della sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità, prendono visione dei vari ordinamenti che disciplinano la vita scolastica e si impegnano a dividerli e a collaborare con la Scuola nel perseguire l'obiettivo della formazione culturale, civile ed umana dei propri figli.

Art. 77 - I genitori hanno diritto di associarsi, di promuovere assemblee di classe e generali per affrontare problemi inerenti all'andamento didattico e disciplinare delle studentesse e degli studenti. Le assemblee sono regolate dall'art.45 del D.P.R. 416/74, ora nell'art.15 del D.L. 297/1994.

Art. 78 - Ai genitori è consentita l'affissione di comunicazioni in appositi spazi delle bacheche dell'Istituto. Il Dirigente scolastico mette a disposizione i locali e le attrezzature per le iniziative promosse dai genitori, previo preavviso di almeno tre giorni.

Art. 79 - Per le informazioni relative al profitto e al comportamento dei propri figli i genitori sono ricevuti dai docenti, in orario pomeridiano, di norma due volte nel corso dell'anno scolastico.

Sono, altresì, ricevuti per colloqui individuali, atti a favorire la collaborazione educativa, anche in orario antimeridiano, di norma la prima e la terza settimana di ciascun mese, in un'ora stabilita preliminarmente dai docenti delle singole discipline.

CAPO VII

LA BIBLIOTECA E I LABORATORI

Art. 80 - La biblioteca svolge il servizio di consultazione e di prestito dei libri e delle riviste a disposizione.

Art. 81 - Il prestito avviene esclusivamente tramite il responsabile della biblioteca. La richiesta di prestito da parte delle studentesse e degli studenti deve essere fatta con la presentazione di un documento di identità o del libretto personale, annotata su apposita scheda, accompagnata dalla data, dal nome e cognome, dalla classe di appartenenza e firmata dal richiedente. Anche la restituzione deve essere controfirmata. Chi accede al prestito deve conservare con cura i testi e restituirli integri.

Art. 82 - I volumi di collane e le enciclopedie rimangono in biblioteca per la consultazione, ma non possono essere prestati.

Tutti gli altri volumi e le riviste possono essere dati in prestito per una durata di 15 giorni, eventualmente rinnovabili, qualora non vi fossero altre richieste dello stesso

volume.

Art. 83 – Non è possibile ricevere in prestito contemporaneamente più di due volumi per volta.

Art. 84 - I volumi smarriti o deteriorati saranno acquistati dai responsabili dello smarrimento o del deterioramento.

Art. 85 - La biblioteca è aperta ai docenti dell'Istituto in qualsiasi giorno per consultazioni in sede delle opere. Interi classi o gruppi di studentesse e studenti possono usufruire della biblioteca sotto la guida di un insegnante responsabile, previa prenotazione da concordare con il responsabile delle biblioteca.

Art. 86 - Le proposte di acquisto di opere devono essere avanzate, secondo i tempi indicati dalla presidenza, al responsabile della biblioteca.

Il Consiglio di Istituto provvederà annualmente all'aggiornamento e all'arricchimento del materiale bibliografico.

Art. 87 - I laboratori sono al servizio della didattica e costituiscono l'indispensabile sostegno dell'insegnamento.

Ogni anno il Collegio dei docenti nomina i responsabili che prendono in carica il materiale tecnico e scientifico e si preoccupano di proporre il periodico aggiornamento.

CAPO VIII

LA SPERIMENTAZIONE E LA RICERCA EDUCATIVA

Art. 88 - L'Istituto promuove e favorisce le attività di sperimentazione e di ricerca educativa, mettendo a disposizione attrezzature, locali e mezzi finanziari, anche in occasione di iniziative organizzate di concerto con altre scuole.

Art. 89 - Al fine di elevare la qualità del servizio scolastico tutte le componenti della scuola sono impegnate sul terreno delle innovazioni, del confronto e dell'adeguamento della risposta didattica alle esigenze dei giovani e della vita sociale.

Art. 90 - L'Istituto favorisce con ogni mezzo la promozione culturale, civile e umana delle studentesse e degli studenti e a questo scopo, nell'ambito del Piano triennale dell'Offerta Formativa rivedibile annualmente entro il mese di ottobre, progetta attività di sostegno, di recupero e di integrazione, oltre ad iniziative extracurricolari che stimolino la partecipazione e l'elevamento culturale dei giovani.

Art. 91 - La formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale (comma 124, legge 107/2015), secondo le indicazioni quantitative e qualitative deliberate dal Collegio dei Docenti. L'Istituto, pertanto, definisce attività di formazione in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e con i

risultati emersi dal Piano di Miglioramento, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano Nazionale di Formazione.

CAPO IX

USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONI O CONNESSI AD ATTIVITA' SPORTIVE

Art. 92 – A decorrere dal 1° settembre 2000 il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche nell’ambito di cui al presente capo. La previgente normativa in materia, pertanto, costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo, come precisato dalla Nota dell’11 aprile 2012, prot. n. 2209.

Art. 93 – L’effettuazione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione o connessi ad attività sportive, nonché di scambi scolastici, soggiorni di studio all’estero ed esperienze affini, deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (art. 7 del D. L. n. 297/1994) e dal Consiglio d’Istituto nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della Scuola (art. 10, comma 3, lettera e del D. L. n. 297/1994).

Art. 94 – Le attività contemplate nell’articolo precedente costituiscono attività didattiche e come tali presuppongono una precisa e adeguata programmazione nei Consigli di classe possibilmente fin dall’inizio dell’anno scolastico.

Art. 95 – Le uscite didattiche hanno una durata non superiore all’orario scolastico giornaliero e si effettuano nel territorio del Comune o dei Comuni limitrofi in cui è ubicata la Scuola. Le visite guidate (musei, archivi, biblioteche, mostre, ecc.) durano al massimo un giorno e non prevedono pernottamenti. Le uscite didattiche e le visite guidate sono autorizzate dal Dirigente scolastico. Per ogni anno scolastico non possono effettuarsi complessivamente più di quattro uscite didattiche e visite guidate per classe. Le uscite didattiche e le visite guidate prevedono la presenza dei docenti che le hanno proposte e come accompagnatori docenti appartenenti alle classi interessate da tali attività. In caso contrario la classe non partecipa alle suddette iniziative.

Art. 96 - I viaggi d’istruzione prevedono, invece, pernottamenti, da uno ad un massimo di sei, e devono essere autorizzati dal Consiglio d’Istituto. I Consigli di classe designano i docenti accompagnatori dal proprio seno. Se i Consigli di classe non individuano docenti accompagnatori la classe non partecipa al viaggio.

Art. 97 - Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione o connessi ad attività sportive devono essere organizzati da un docente incaricato dal Collegio dei docenti. Questi cura la pratica attuazione del viaggio. Il docente designato

capocomitiva del viaggio d'istruzione, a viaggio ultimato, presenta una relazione scritta al Dirigente scolastico sull'andamento dello stesso.

Art. 98 - La partecipazione delle studentesse e degli studenti ai viaggi d'istruzione deve essere almeno pari al 50% dei componenti della classe (arrotondata all'unità superiore).

Deroghe al suddetto vincolo sono consentite per i viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione di studentesse e di studenti, appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali etc., nonché i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche.

Le studentesse e gli studenti minorenni e i maggiorenni non autorizzati dai genitori a giustificarsi personalmente devono presentare il consenso scritto di chi esercita la potestà genitoriale. Le famiglie delle alunne e degli alunni maggiorenni autorizzati a giustificarsi personalmente devono essere, comunque, avvisate a mezzo di comunicazione scritta.

Art. 99 – Le uscite didattiche e le visite guidate, di norma, non sono organizzate nei giorni prefestivi. Uscite didattiche, visite guidate, viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive sono vietati nei mesi di maggio e giugno, tranne quelli previsti per eventi come le rappresentazioni teatrali a Siracusa o la Scuola di vela, che avvengono in tali periodi.

Art. 100 – Le uscite didattiche e le visite guidate sono indirizzate alle studentesse e agli studenti di tutte le classi. I viaggi d'istruzione sono, invece, destinati alle studentesse e agli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno. I viaggi all'estero, organizzati di norma per le ultime classi, devono effettuarsi, preferibilmente, nei primi mesi dell'anno scolastico.

Art. 101 - I docenti accompagnatori devono appartenere alle classi partecipanti, pena l'esclusione della classe dalle iniziative, salvo per cause di forza maggiore, nella misura di un accompagnatore ogni 15 studentesse/studenti. I Consigli di classe devono prevedere docenti accompagnatori sostitutivi.

Art. 102 - I genitori delle studentesse e degli studenti possono partecipare a proprie spese, se autorizzati dal Consiglio d'Istituto.

Art. 103 - Lo stesso docente, di norma, non può partecipare a più di un viaggio d'istruzione nel medesimo anno scolastico. Tale limitazione non si applica alle uscite didattiche e alle visite guidate.

Art. 104 - Le uscite, le visite e i viaggi sono organizzati in modo tale da utilizzare ogni volta il mezzo di trasporto che dia maggiori garanzie di sicurezza e di efficienza.

Art. 105 - I docenti accompagnatori hanno la gestione e la responsabilità non solo delle alunne e degli alunni della propria classe ma anche dell'intero gruppo di studentesse/studenti a loro affidato.

Le studentesse e gli studenti dovranno muoversi in gruppo o in gruppi sempre accompagnati da almeno un docente. È assolutamente vietato anche alle studentesse e agli studenti maggiorenni prendere decisioni autonome. La condotta delle allieve e degli allievi durante i viaggi di istruzione influirà sull'attribuzione del voto di comportamento. Restano salve le penalità indicate all'art. 3 del Regolamento disciplinare.

Art. 106 - Le richieste di autorizzazione per le attività di cui al presente capo devono essere redatte nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- elenco nominativo delle studentesse e degli studenti partecipanti;
- dichiarazione di consenso per i minorenni e di accettazione delle famiglie per i maggiorenni;
- elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazioni sottoscritte dell'obbligo di vigilanza;
- preventivo di spesa e delle disponibilità finanziarie a copertura con l'indicazione delle quote a carico delle studentesse e degli studenti;
- programma analitico del viaggio;
- dettagliata relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell'iniziativa;
- ogni certificazione, attestazione o dichiarazione utile ad accertare la sicurezza del mezzo utilizzato;
- prospetto comparativo di almeno tre agenzie interpellate;
- specifiche polizze di assicurazione contro gli infortuni;
- precisazione, per i viaggi organizzati per l'estero, che tutti i partecipanti siano in possesso di documenti validi per l'espatrio;
- dichiarazione delle garanzie previste dalla normativa vigente (disposizioni antimafia, presenza di due autisti per viaggi di durata superiore alle nove ore).

CAPO X

SERVIZI AL PUBBLICO

Art. 107 - I servizi amministrativi saranno assicurati nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla «Carta dei servizi scolastici» (D.P.C.M. 7/6/95).

Art. 108 - Gli uffici di Segreteria della sede centrale sono aperti al pubblico ogni giorno lavorativo dalle ore 11:00 fino alle ore 13.00. Il Dirigente scolastico riceve il pubblico, di norma, secondo gli orari degli uffici di Segreteria, anche su appuntamento telefonico.

Art. 109 – L'iscrizione degli alunni alle prime classi, secondo la normativa vigente, avviene on line.

Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della Segreteria al pubblico, di norma, entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza e di cinque giorni per quelli con votazione e/o giudizi.

Art. 110 - Gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma sono consegnati a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali. I documenti di valutazione delle alunne e degli alunni sono consegnati direttamente dal Dirigente scolastico o da un suo delegato entro cinque giorni dal termine delle operazioni generali di scrutinio.

Art. 111 – Per l’informazione sono assicurati spazi ben visibili secondo le indicazioni suggerite dalle direttive ministeriali sulla «Carta dei servizi scolastici».

CAPO XI

NORME FINALI

Art. 112 – Durante lo svolgimento delle lezioni è consentito entrare nelle classi ai collaboratori scolastici per diramare comunicazioni. È opportuno che tutti gli altri utenti della Scuola limitino solo ai casi di reali necessità l’ingresso nelle classi per non disturbare il regolare svolgimento delle lezioni.

Art. 113 - I rapporti tra gli appartenenti alla comunità scolastica devono essere improntati alla massima correttezza e al principio della solidarietà. Ogni forma di consenso o di dissenso deve essere manifestata mediante civile confronto democratico delle idee. In nessun caso devono essere tollerati atteggiamenti rissosi, intimidatori e lesivi della dignità umana.

Art. 114 - Nei locali dell’Istituto, in appositi spazi, possono essere affissi, con il permesso del Dirigente scolastico, manifesti di informazione e pubblicità concernenti attività di carattere culturale, educativo e sportivo.

Art. 115 - I locali dell’Istituto possono essere concessi dal Consiglio d’Istituto ad Associazioni ed Enti che non abbiano fini di lucro soltanto per attività scolastiche, educative e sportive.

Art. 116 - Il Dirigente scolastico o un suo delegato assicurano la propria presenza nell’Istituto durante tutto il periodo delle lezioni giornaliere.

Art. 117 – Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito della Scuola. Ogni componente della comunità scolastica (alunne/alunni, genitori, docenti, personale ATA) è tenuto a conoscerlo, rispettarlo e farlo rispettare.

Art. 118 - Modifiche al presente Regolamento possono essere apportate dal Consiglio d’Istituto con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri aventi diritto.

* Al presente Regolamento sono state apportate modifiche con delibere del Consiglio di Istituto nelle sedute del 29-11-2012, dell'11-11-2016, del 24-11-2017, del 12-12-2019, del 06-12-2022, del 05-12-2023 e del 04-12-2024.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Adottato dal Consiglio di Istituto il 29-11-2012, successivamente modificato ed integrato il 12-12-2019 e, poi, ancora il 06-12-2022

Art. 1

Norme generali

1. I comportamenti che configurano mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, sono soggetti a sanzioni disciplinari.
2. Le sanzioni disciplinari s'ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni irrogategli in attività in favore della comunità scolastica (art. 4 comma 5 D.P.R. 21-11-07 n. 235). Per quanto possibile, le sanzioni s'ispirano al principio della riparazione del danno. La riparazione non estingue la violazione.
4. La responsabilità disciplinare è personale, la sanzione è pubblica. (*)
5. In nessun caso può essere sanzionata né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.
6. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.

(*) Questo è un principio non contenuto nel D.P.R. n. 249/98, ma risponde alla necessità di dare trasparenza all'azione sanzionatoria, che non può essere garantita dalla riservatezza dato che la violazione ai doveri si configura come una lesione delle regole della comunità scolastica. Le sanzioni irrogate ad ogni alunno dovranno essere trascritte in una apposita scheda personale, inserita in un registro avente la funzione di raccolta dei precedenti sanzionatori delle studentesse e degli studenti. Il registro è soggetto alla disciplina della normativa della privacy e al principio della riservatezza dei dati raccolti. La singola scheda nominativa dello studente dovrà essere distrutta con il conseguimento del diploma di maturità.

Art. 2

Sanzioni disciplinari a carico di allieve/allievi

Secondo la gravità delle violazioni sono individuate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a. nota disciplinare sul registro di classe;
- b. ammonimento scritto con notifica alla famiglia;
- c. allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni;
- d. allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni e, comunque, fino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale;
- e. allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico;
- f. allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale

o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Le sanzioni disciplinari di cui ai punti c, d, e, f, possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'Istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Art. 3

Entità delle sanzioni secondo la natura della violazione

1. La sanzione della nota disciplinare sul registro è prevista per le seguenti mancanze disciplinari:
 - a. disturbo reiterato durante le lezioni;
 - b. allontanamento e permanenza fuori dall'aula senza permesso;
 - c. inosservanza delle disposizioni impartite dal docente durante l'attività fuori dall'aula;
 - d. reiterata inosservanza ad indossare abbigliamento consono all'ambiente scolastico;
 - e. linguaggio scurrile;
 - f. scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti e tutto il personale scolastico;
 - g. uso del cellulare;
 - h. tutte le altre eventuali mancanze ai doveri di diligenza e puntualità nell'adempimento dei propri obblighi di cui al Capo III del Regolamento d'Istituto, salvo i ritardi, le entrate posticipate e le uscite anticipate, perché diversamente sanzionati.
2. Sono punite con l'ammonimento scritto da notificare ai genitori le violazioni, di cui al comma precedente, per le quali si siano riportate tre annotazioni sul registro di classe.

E', altresì, punita con l'ammonimento diretto scritto l'inosservanza delle norme di sicurezza e del divieto di fumo;
3. È previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni per le seguenti mancanze:
 - a. danneggiamento volontario di oggetti di non modico valore di proprietà della scuola o altrui;
 - b. divulgazione e/o abuso di dati personali in violazione della legge della privacy, comprese la raccolta e la diffusione di testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione in qualsiasi momento di attività didattica ed anche dopo il termine delle lezioni nell'ambito della struttura scolastica, considerate anche le sue pertinenze;
 - c. offesa intenzionale o minaccia al Dirigente scolastico, docenti, personale ATA, compagni e loro famiglie;
 - d. sottrazione, manomissione e distruzione di registri o documenti ufficiali della scuola;
 - e. l'ingresso o la facilitazione di ingresso di estranei nell'istituto senza autorizzazione;
 - f. uscite dall'edificio scolastico senza permesso;
 - g. sottrazione di beni materiali a danno dei compagni, del personale educativo, dell'istituzione scolastica;
 - h. introduzione e uso di bevande alcoliche o droghe all'interno dell'Istituto,

inclusi gli spazi pertinenziali esterni.

La stessa sanzione è prevista in caso di recidiva nei comportamenti di cui al comma precedente. In aggiunta la recidiva si configura anche in occasione del secondo ammonimento diretto scritto o del raggiungimento della sesta nota disciplinare.

Inoltre, in caso di recidiva nella violazione generica di un'infrazione rientrante tra quelle per le quali sia stata già comminata una sospensione non superiore a quindici giorni, potrà essere irrogata ulteriore sospensione che, a seconda della gravità del fatto, potrà estendersi oltre i quindici giorni.

4. Chiunque, all'interno della scuola o nei suoi spazi pertinenziali, ponga in essere comportamenti costituenti "reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana" (percosse, diffamazione, violenza privata, reati di natura sessuale, gravi offese alla dignità della persona mediante l'attribuzione di un fatto determinato, minaccia grave, molestie gravi e reiterate integranti condotte persecutorie, ecc.), nonché qualsiasi altro fatto che costituisca pericolo per l'incolumità delle persone (incendi, allagamenti, scambio di droghe o alcool, ecc.) è punito con l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni.
5. Nei casi di recidiva dei reati previsti dal comma precedente oppure "di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità" tali da determinare situazioni di incompatibilità ambientale o elevato allarme sociale, qualora non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, si applica la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico.

Nei casi più gravi lo studente può essere escluso dallo scrutinio finale o dall'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Alle alunne e agli alunni, che hanno conseguito tre note disciplinari o ammonimento diretto scritto o sospensione, non sarà consentita la partecipazione alle uscite didattiche, visite guidate ai viaggi d'istruzione e ai progetti sportivi. Nella medesima penalità incorrono le studentesse e gli studenti che nel corso dell'anno precedente abbiano adottato comportamenti inadeguati durante le suddette attività, sempre che siano stati oggetto di sanzioni disciplinari.

Art. 3 bis

Valutazione del comportamento

Nel richiamare che il comportamento e la sua valutazione hanno sempre valenza educativa, secondo quanto stabilito nel PTOF, e che la valutazione ha il significato di tracciare la strada per il miglioramento, sempre atteso e perseguito dal Consiglio di Classe, nella fiducia delle potenzialità di recupero di ogni singolo studente, è stabilito che il voto di condotta viene attribuito dal Consiglio di Classe, riunito per gli scrutini, in base all'osservanza dei doveri stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, dal Regolamento Disciplinare interno e dal Patto educativo di corresponsabilità.

Al fine di garantire uniformità di trattamento alle studentesse e agli studenti del medesimo Istituto, il Collegio dei Docenti, con apposite deliberazioni, provvede a fissare gli specifici indicatori assunti a base di calcolo e ad armonizzare i criteri di

attribuzione del voto di comportamento.

Tali decisioni vengono riassunte nella redazione in un'apposita griglia di valutazione, che, affidata all'adozione del Consiglio di Classe, risulta comune a tutti gli indirizzi di studio e a tutte le classi. Ciascun indicatore in essa individuato contribuisce, di norma, alla elaborazione della media matematica di sintesi, corrispondente alla valutazione da assegnare a ciascuno studente.

In ogni caso, al Collegio dei Docenti è consentito di stabilire criteri di prevalenza di alcuni indicatori sulla media desumibile dalla considerazione complessiva dei medesimi, riepilogati nella griglia di cui innanzi.

I criteri e le modalità adottati nel condurre la valutazione di cui al presente articolo, unitamente alla griglia appositamente predisposta a tal fine, sono riportati in apposita sezione del PTOF.

Ogni Consiglio di classe, nel proporsi di favorire l'acquisizione di una coscienza civica basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole di civile convivenza della vita scolastica in particolare, fatte salve le indicazioni legislative in materia, attribuisce il voto in base a:

- a. criteri qualitativi, che fanno riferimento agli aspetti di consapevolezza etica e civile raggiunti e al grado espresso nella partecipazione alla vita didattica e si traducono in indicazioni di voto da parte di ciascun docente membro del Consiglio per effetto di un giudizio espresso a seguito dell'osservazione attenta e sistematica del comportamento di ogni studente, e
- b. criteri quantitativi, che fanno sostanzialmente riferimento all'assiduità e alla regolarità della frequenza scolastica, oltre che al rispetto delle regole poste a base della vita scolastica e si traducono in indicazioni di voto sulla base delle informazioni desunte dalle registrazioni ufficiali corrispondenti agli eventi considerati oggetto della valutazione.

Nella valutazione del comportamento, per la parte strettamente disciplinare, l'ammonimento scritto determinato dal raggiungimento di tre note non assume alcuna rilevanza, in quanto viene preso in considerazione l'effettivo numero di note disciplinari raggiunte.

Diversamente, ogni ammonimento diretto viene considerato equivalente al numero di tre note disciplinari.

In relazione a questo si precisa che tre note o un ammonimento diretto comportano il sette come voto di comportamento indipendentemente dal valore attribuito agli altri indicatori; quattro o più note disciplinari o un ammonimento diretto più nota/e disciplinare/i o due o più ammonimenti diretti o una sospensione fino a quindici giorni comportano il sei come voto di comportamento indipendentemente dal valore attribuito agli altri indicatori.

Art. 4

Organi competenti ad irrogare le sanzioni

1. La sanzione della nota disciplinare sul registro è irrogata dall'insegnante alla cui presenza o nella cui ora di lezione la violazione è stata commessa oppure dal Dirigente scolastico in caso di personale rilievo dell'infrazione o su segnalazione dell'insegnante che l'avrebbe potuta comminare o del personale ATA che ha rilevato la violazione.

2. La sanzione dell'ammonimento scritto con notifica alla famiglia è irrogata dal docente coordinatore di classe
3. La sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica sino a quindici giorni è irrogata dal Consiglio di classe
4. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato sono irrogate dal Consiglio di Istituto
5. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla Commissione d'esame e sono applicabili ai candidati esterni.

Art. 5

Sanzioni disciplinari sostitutive e accessorie

Considerato che la sanzione disciplinare ha una funzione prettamente educativa, per favorire la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, sono individuate le seguenti sanzioni disciplinari sostitutive:

- a. attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica
- b. attività di segreteria
- c. pulizia dei locali della scuola
- d. piccole manutenzioni
- e. attività di ricerca e riordino di cataloghi e di archivi presenti nella scuola
- f. frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale
- g. produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente a riflettere e rielaborare criticamente la mancanza da lui commessa.

Tali sanzioni si configurano anche come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità scolastica.

Art. 6

Procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare si avvia con la contestazione degli addebiti perché lo studente possa giustificarsi.
2. Nei casi diversi da quelli in cui è prevista l'allontanamento dalla Scuola, la contestazione degli addebiti è formulata verbalmente al trasgressore. Sentite le eventuali giustificazioni dello studente, il docente e/o il Dirigente scolastico procede immediatamente all'annotazione del provvedimento sanzionatorio (annotazione o ammonimento scritto) sul registro di classe. L'ammonimento scritto, debitamente motivato, va, altresì, tempestivamente comunicato con raccomandata A. R. o altra forma equipollente all'alunno e alla famiglia.
3. Nei casi in cui è previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica, il Dirigente scolastico, su segnalazione di chiunque abbia accertato l'infrazione, convoca immediatamente l'organo collegiale competente (Consiglio di classe o Consiglio d'Istituto). L'organo collegiale, nella composizione allargata a tutte le sue componenti nel caso si tratti di Consiglio di classe, fatto salvo il dovere di astensione, qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionando o il genitore di questi, e di successiva e conseguente surroga, accertata la natura e l'entità dell'infrazione, formula la contestazione dell'addebito per iscritto, che, firmata

dal suo presidente, viene comunicata con raccomandata A.R. o altra forma equipollente sia allo studente che alla sua famiglia, con l'invito a presentarsi entro un termine stabilito per le giustificazioni. La contestazione deve contenere la descrizione della violazione rilevata con l'indicazione degli elementi acquisiti e delle fonti di prova.

4. Lo studente potrà presentare le sue giustificazioni anche per iscritto con facoltà di produrre prove anche testimoniali a suo discarico e dovrà essere accompagnato da un genitore che potrà essere sentito. È consentito allo studente maggiorenne comparire senza la presenza dei genitori. Acquisiti tutti gli elementi utili alla decisione, esaminata la situazione personale dello studente, l'organo collegiale adotta a maggioranza il relativo provvedimento sanzionatorio, graduandolo alla gravità dell'infrazione commessa oppure ne dispone l'archiviazione in caso dell'accoglimento delle giustificazioni esposte dall'alunno. La decisione va comunicata, con le modalità sopra indicate, per iscritto allo studente e ai genitori, anche se maggiorenne. Essa è immediatamente esecutiva.
5. Il procedimento disciplinare deve concludersi, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla segnalazione dell'infrazione.
6. Nel periodo di allontanamento dalla scuola il coordinatore di classe o altro docente di classe delegato dal Dirigente scolastico, cura opportuni rapporti con lo studente e con i suoi genitori per preparare il suo rientro nella comunità scolastica.
7. In caso di applicazione di sanzioni sostitutive e/o accessorie, di cui all'art. 5, il Consiglio di classe, tenuto conto della natura della sanzione, individua di concerto con lo studente e i suoi genitori le modalità di esecuzione dell'obbligo di fare, oggetto della sanzione irrogata o convertita.

Art. 7

Organo di Garanzia Interno

1. L'O.G.I. è competente a decidere, su richiesta delle studentesse e degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sia in merito ai ricorsi avverso le sanzioni disciplinari irrogate sia in merito ai conflitti sorti all'interno della Scuola circa la corretta applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti e dei Regolamenti d'Istituto che da esso discendono.
2. L'Organo deve decidere entro dieci giorni; qualora non decida entro tale termine, la sanzione irrogata deve essere ritenuta confermata e, quindi, rigettato il ricorso.
3. Tale Organo è composto dal Dirigente scolastico che lo presiede, da due docenti designati dal Consiglio d'Istituto, da due rappresentanti delle studentesse e degli studenti e da due rappresentanti dei genitori scelti anch'essi all'interno del Consiglio d'Istituto, nonché da tre membri supplenti appartenenti alle tre componenti dei docenti, genitori ed alunne/alunni, che surrogano gli effettivi nel caso in cui componga l'organo lo stesso docente che ha irrogato la sanzione e/o segnalato la violazione, oppure lo studente sottoposto a provvedimento disciplinare ovvero il genitore di questo. La surroga del supplente avrà luogo anche in tutti gli altri casi in cui appaia opportuno che il componente effettivo si astenga per l'esistenza di un interesse personale ovvero in caso di impedimento anche temporaneo del componente effettivo a comporre il collegio. In caso di

impedimento del Dirigente scolastico, il collegio sarà presieduto da un suo delegato. L'O.G.I. resta in carica un anno.

4. L'O.G.I. è validamente costituito con la partecipazione alle sedute di almeno la maggioranza dei suoi membri. La votazione avviene a scrutinio palese, mediante espressione di voto, su richiesta del presidente, che vota per ultimo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. L'astensione non influisce sul conteggio dei voti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente. Nell'ipotesi in cui la votazione non esprima una maggioranza, per l'astensione del presidente, il ricorso avverso la sanzione irrogata deve intendersi respinto, in analogia con quanto avviene in caso di mancata decisione dell'Organo nel termine di dieci giorni.

Art. 8

Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari, ad eccezione dell'annotazione, è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia Interno alla Scuola, da parte delle studentesse e degli studenti e di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. L'impugnazione, sottoscritta dai genitori per i minorenni e dallo studente se maggiorenne, è depositata, unitamente ai documenti e con l'indicazione delle prove che si intendono far valere, presso la segreteria della Scuola che vi appone timbro e data di deposito ed è tempestivamente trasmessa al Dirigente scolastico, che presiede l'Organo di Garanzia e che lo convoca.
2. Valutate le ragioni esposte nel ricorso, l'O.G.I. decide secondo le modalità indicate nei commi 1 e 5 dell'art. precedente. La decisione sarà comunicata al ricorrente con lettera raccomandata A.R. o modalità equipollenti.
3. Le studentesse e gli studenti, o chiunque vi abbia interesse, possono presentare reclamo al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale avverso le decisioni dell'O.G.I., qualora ravvisino violazioni alle disposizioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti sia nell'emanazione dei provvedimenti disciplinari contestati sia nell'applicazione dei Regolamenti d'Istituto che allo Statuto delle studentesse e degli studenti devono riferirsi.
4. Il termine per la proposizione del reclamo è di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia della Scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.
5. La decisione del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale è subordinata al parere vincolante dell'Organo di Garanzia regionale, presieduto dal Direttore dell'Ufficio regionale o da un suo delegato. Tale Organo di Garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte dal ricorrente ed esprime il proprio parere entro il termine di trenta giorni. Qualora entro tale termine, prorogabile, per esigenze istruttorie, per un periodo massimo di quindici giorni e per una volta soltanto, l'Organo di Garanzia regionale non abbia comunicato il proprio parere, il Direttore dell'Ufficio regionale scolastico può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. La decisione finale è comunicata mediante raccomandata A.R. o forme equipollenti dalla Scuola allo studente e alla sua

famiglia

Art. 9
Norme finali

1. Le presenti norme fanno parte integrante del Regolamento interno. Eventuali modifiche sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio d'Istituto, anche su proposta dei rappresentanti di classe dei genitori e delle studentesse e degli studenti e del Collegio dei docenti.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni del Regolamento d'Istituto in contrasto con il presente regolamento disciplinare.